

Introduzione

La Legge 194/1978 detta norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria della gravidanza. L'art. 16 di tale legge prevede che il Ministro della Giustizia, con cadenza annuale, presenti una relazione al Parlamento, sull'attuazione della normativa e sui suoi effetti, limitatamente agli aspetti della legge che sono di specifica competenza del Ministero della Giustizia.

La rilevazione dei dati di base inerente la presente relazione fa parte del Piano Statistico Nazionale (PSN) con il codice MGG-00009.

La realizzazione della presente relazione è stata resa possibile dai contributi di:

- dott.ssa Nadia Hanna (costruzione serie storiche, elaborazione di dati, di tabelle, di alcuni grafici e commenti);
- dott. Raffaele Rocchi (raccolta ed inserimento dei dati di base e loro prima elaborazione, stima di dati mancanti, elaborazione dei grafici relativi alle età delle minorenni);
- dott. Massimo Careri (ha collaborato con il dott. Rocchi nella raccolta e nell'inserimento dei dati di base, fornendo utili suggerimenti durante la fase di riepilogo delle osservazioni pervenute dagli Uffici).


Tasso di risposta

L'art.16 della L.194/78 prevede che la relazione al Parlamento in materia, venga resa entro il mese di febbraio. L'esperienza ha mostrato tuttavia che è auspicabile concedere agli Uffici interpellati un tempo di risposta più ampio di quello reso possibile dal breve lasso di tempo che intercorre tra la fine dell'anno precedente e la data in cui deve essere resa la relazione, ciò al fine di ricevere il maggior numero di risposte possibile ed aumentare dunque la significatività dei dati raccolti.

E' per questo che è stata lasciata agli Uffici l'opportunità di rispondere fino alla fine del mese di febbraio. Nello schema che segue abbiamo riepilogato la progressione del tasso di risposta a varie date dell'anno 2002.

	% di risposta al		
	31 gen	14 feb	28 feb
I - Giudice tutelare	17,7	50,9	83,8
II - Altri Uffici giudicanti	11,7	34,7	47,8
III - Procura Rep. presso Trib. per minorenni	55,2	82,8	93,1
IV - Procura Rep. presso Trib.	45,2	78,9	89,7
Totale (n.1.352 Uffici)	18,3	45,6	63,8
Totale (n.565 Uffici)	27,5	60,6	86,0

tasso di risposta al 28 feb 2002 secondo il tipo di Ufficio




Come si può vedere dalla tabella sopra riportata, il tasso di risposta complessivo non raggiunge neanche i due terzi del totale (63,8%) con una progressione delle risposte che ha avuto una tendenza di tipo lineare (cfr. grafico a pagina seguente).

L'esperienza della rilevazione per il 2001 e delle precedenti, ha reso palese la possibilità, per il futuro, di circoscrivere la rilevazione alle Procure e agli Uffici dei Giudici tutelari, in quanto le risposte dei restanti Uffici, oltre a non raggiungere il

50%, sono pressochè tutte negative, nel senso che in genere non vi sono casi da segnalare.

La riduzione del numero degli Uffici interpellati, nel senso prospettato, snellirebbe di molto le procedure di rilevazione, circoscrivendole a soli 565 dei 1.352 Uffici attualmente interpellati.

Circoscrivendo l'analisi alle Procure e agli Uffici dei Giudici tutelari, il tasso di risposta risulta avere una tendenza lineare ed è di fatto maggiore e pari all'86% (cfr. grafico a lato).



Procedimenti penali sopravvenuti presso le Procure

Gli artt.17, 18 e 19 della L.194/78 individuano alcuni reati per i quali riportiamo i procedimenti sopravvenuti presso le Procure. L'art.17 riguarda l'interruzione della gravidanza per colpa, l'art.18 l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna, l'art.19 l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle procedure stabilite dagli artt.5 e 8 della legge.



La procedura stabilita dagli artt.5 e 8 deve essere osservata dai medici e dalle strutture sanitarie cui la donna si deve rivolgere ove voglia interrompere volontariamente la gravidanza, previo accertamento dell'inesistenza di controindicazioni sanitarie. La donna si può rivolgere anche ai consultori istituiti con la L.405/1975. Il personale sanitario delle strutture sopra citate deve aiutare la donna nella ricerca di ogni possibile intervento che possa rimuovere la cause che determinerebbero l'interruzione volontaria della gravidanza, informandola sui suoi diritti e sugli interventi di carattere sociale cui ella può ricorrere. Sempre rispettando la dignità e le norme di riservatezza, il personale sanitario di cui sopra può, con il consenso della donna, coinvolgere nella procedura anche la persona indicata come padre del concepito.

La legge individua un'altra violazione con l'art.21: tale articolo riguarda il reato di violazione del segreto d'ufficio. Tale reato, nella fattispecie, è stato rilevato solo per il 1996 e risulta inesistente per gli anni successivi.

Nel periodo 1996-1999 sono stati rilevati tutti i procedimenti penali; tuttavia,

l'esperienza ha mostrato che ben oltre il 93% di essi, proviene dalle Procure. E' per questo che per gli anni 2000 e 2001, è stato rilevato solo il dato relativo a queste ultime e dunque il raffronto con gli

anni precedenti, per quanto possibile, è stato circoscritto a tale ambito. Per quanto




riguarda il 2001, la ripartizione dei reati fra le tre fattispecie considerate è stata di 1/3 per ciascun articolo (cfr. grafico a torta sopra). La situazione, nel 2001, rispetto al 1996, risulta pressochè invariata per l'articolo 19. Considerato anche l'andamento della percentuale negli anni successivi, ciò sembra suggerire l'ipotesi che vi sia

una certa "abitudine" nella mancanza di osservazione del disposto dell'art.19.

Dal confronto fra i grafici di questa pagina, al contrario di quanto accade per l'art.19, appare sensibilmente diverso, il peso degli artt. 17 e 18: nel 2001, a distanza di cinque anni, l'interruzione colposa della gravidanza (art.17) aumenta (+17%), mentre l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna (art.18) diminuisce (-14,6%). Tuttavia il cambiamento non è stato così netto come si potrebbe dedurre dal confronto fra periodi così distanti. Il grafico lineare a pagina seguente, mostra un raffronto fra il peso dei vari articoli nel periodo 1996-2001.

Il grafico lineare conferma quanto detto per l'aumento delle violazioni dell'art. 17 e la corrispondente diminuzione delle violazioni dell'art.18, soprattutto per quanto riguarda gli anni 2000 e 2001. Nessuna delle informazioni raccolte ci permette di scartare a priori l'eventualità che possa essere intervenuta una certa sostituibilità fra i due diversi reati. Si consideri che l'art.18 prevede condanne da 4 a 8 anni, mentre



l'art. 17 prevede condanne relativamente più lievi, da 3 mesi a 2 anni.

Da ultimo si rileva un andamento del tutto opposto, fra i procedimenti penali sopravvenuti ex art.18 e quelli sopravvenuti ex art.19.

Nell'art.19 è compreso il reato di aborto clandestino. E' opinione di alcuni P.M. che si verifichino certamente aborti clandestini, anche se non scoperti e dunque non rilevati nelle statistiche. Il suggerimento da loro proposto consiste in un adeguamento dei consultori pubblici istituiti dalla L.405/1975 al fine di tener conto del cambiamento intervenuto in merito nel bacino di utenza di detti consultori.

Imputati ed indagati dalle Procure

Per quanto riguarda il numero degli imputati/indagati dalle Procure nel 2000 era 214 a fronte di 122 provvedimenti, mentre nel 2001 è stato 225 a fronte di 98 provvedimenti. Il rapporto fra numero di persone e numero di provvedimenti, passa quindi da 1,75 nel 2000 a 2,30 nel 2001, cioè, in media, aumenta il numero delle persone coinvolte in un procedimento.

Gli imputati/indagati nel 2001 esercitano la professione di medico (21,8%), paramedico (4,9%), altre figure professionali (11,6%) e per il 61,8% dei casi non è stata rilevata.

Per quanto riguarda la nazionalità degli imputati/indagati si rinvia all'ultimo paragrafo della relazione (pagina 10).

Autorizzazioni del Giudice tutelare

L'art.12 della L.194/78 prevede che la minorenni che voglia interrompere volontariamente la gravidanza debba avere l'assenso di chi esercita la potestà o la tutela. In mancanza di tale assenso, il consultorio, il medico o la struttura sanitaria interpellata dalla donna al fine dell'interruzione volontaria della gravidanza, previo espletamento della procedura ex art.5 della legge, invia una relazione, completa del proprio parere, al Giudice tutelare del luogo in cui opera la struttura stessa.


Il Giudice tutelare, sentita la donna minorenni entro cinque giorni, può autorizzare l'interruzione della gravidanza. Il provvedimento del Giudice tutelare è immediatamente esecutivo:

Qui accanto riportiamo il grafico relativo alla percentuale di autorizzazioni negli ultimi sette anni. Come si può rilevare dal grafico, la percentuale non è mai scesa al di sotto del 97%. Dunque è possibile dire che la maggior parte delle richieste vengono autorizzate. Tuttavia, a tale proposito, va sottolineato un aspetto evidenziato da molti Uffici rispondenti.

Il Giudice tutelare riceve la relazione della struttura pubblica cui la minorenni si è rivolta e fissa un colloquio con la minorenni per accertarsi, tra l'altro, del suo libero convincimento. Si osserva che il pronunciamento del giudice non solo è obbligatorio, ma da esso dipende il corso della richiesta della minorenni. Infatti la L.194/1978 afferma che il Giudice tutelare può autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo.

Il Giudice tutelare chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di interruzione della gravidanza, però, non è quello del luogo ove la minorenni è residente, bensì quello relativo al luogo ove è ubicata la struttura sanitaria cui la donna si rivolge per l'interruzione della gravidanza.

% di richieste di interruzione volontaria della gravidanza autorizzate dai Giudici tutelari



A tale proposito alcuni Uffici hanno rilevato che questo determina di fatto un'opportunità di "scelta" del Giudice tutelare da parte della minorenni, eludendo il disposto dell'art. 25 della Costituzione in ordine al carattere preconstituito del Giudice naturale. Non si può escludere infatti e nell'esperienza di alcuni Giudici ve n'è anzi evidenza, che una minorenni cui venga negata l'autorizzazione, possa rivolgersi a strutture sanitarie ubicate nella giurisdizione di un altro Giudice il quale potrebbe provvedere in senso del tutto opposto rispetto al primo.


In tal modo, inoltre, si verrebbe a determinare un maggior carico di lavoro per i Giudici tutelari "scelti" dalle minorenni.

Va sottolineato anche che la possibilità di "scelta" del Giudice tutelare sopra descritta, non porrebbe sullo stesso piano la tutela della madre e quella del nascituro, il quale ultimo, insieme alla madre, verrebbe distolto dal suo giudice naturale, ma senza poter effettuare "scelte".

La maggior parte delle richieste di autorizzazione all'interruzione della gravidanza è concentrata al Nord (38,9% nel 2001) e al Sud (31% nel 2001). Nelle Isole (7,5% nel 2001) la percentuale non ha mai superato l'11% nel periodo 1995-2000.

Alcune delle osservazioni pervenute dagli Uffici riguardano anche la non prevista possibilità, per il Giudice tutelare, di sollevare obiezione di coscienza, analogamente a quanto previsto invece per il personale sanitario.

Distribuzione % delle richieste di autorizzazione ex art.12 - anno 2001




All'autorizzazione del Giudice tutelare sono sottoposte anche le richieste di interruzione volontaria della gravidanza riguardanti donne dichiarate inferme di mente (art.13): nel corso del 2001 vi è stata una sola richiesta in merito.


Età delle minorenni richiedenti

Per quanto riguarda l'età delle minorenni, dal 1995 ad oggi è stata rilevata l'età delle stesse alla data del provvedimento del giudice tutelare. La presenza delle minori di anni 14 si è aggirata sempre attorno allo 0,5% e quella delle quattordicenni è stata compresa tra il 3% ed il 4,5%.

Una maggiore variabilità si è manifestata per le minorenni dai 15 anni in poi. Nel 2001 il 51,5% delle minorenni che hanno presentato richiesta aveva 17 anni: il minimo storico a decorrere dal 1995. Ciò significa che sono aumentate le richieste provenienti dalle altre classi di età. Questo fatto è in linea con la diminuzione dell'età media illustrata nel grafico sottostante. L'età media è di 16 anni ma è importante considerare anche i mesi compiuti dopo il sedicesimo anno di età, che sono in tendenziale diminuzione (cfr. grafico sottostante).



Nel grafico a pagina seguente proponiamo un confronto fra la distribuzione percentuale delle minorenni secondo l'età nel 1995 e nel 2001. Anche da questo grafico emerge l'abbassamento dell'età delle minorenni: infatti, la linea continua (2001) si colloca sempre al di sopra della linea tratteggiata (1995) fino alla classe dei 17 anni.



Altri aspetti intervenuti in relazione alle richieste

Faremo qui riferimento ad alcuni aspetti rilevati per le richieste dell'anno 2001, che sono state in numero di 1.207.

Per quanto riguarda i motivi addotti nel 2001 dalle minorenni al fine della richiesta di interruzione della gravidanza, per i due terzi sono di ordine psicologico e solo per circa il 30% di carattere socio-economico. Tali dati, tuttavia, sono stati rilevati solo per il 31,6% dei casi e dunque non è possibile dire se l'informazione è generalizzabile al restante 68,4%.

La percentuale non rilevata si abbassa sensibilmente (circa il 35%) sia per quanto riguarda la consultazione di chi esercita la potestà sulla minorenne, sia per quanto riguarda i motivi addotti per la mancata consultazione di uno od entrambi i genitori.

Nel 34,7% dei casi di consultazione rilevati, è stato assunto il parere di almeno uno dei genitori; tuttavia, si è manifestata una netta prevalenza al consulto della sola madre (31,9%). In circa due terzi dei casi (64,8%) non è stato consultato nessuno.

Nel 64,3% dei casi non si è proceduto alla consultazione di uno od entrambi i genitori a causa del "timore" manifestato dalla minorenni: timore di perdere la stima e la fiducia dei genitori, timore di essere allontanata da casa, timore delle reazioni dovute a convinzioni morali dei genitori.

Nazionalità

I due terzi delle minorenni che hanno presentato richiesta di interruzione volontaria della gravidanza ha nazionalità italiana. Lo 0,7% è cittadina di uno degli altri Paesi aderenti all'Unione Europea (incluse anche Svizzera e Norvegia). Il 9% è di cittadinanza straniera.

I dati appena descritti vanno letti ricordando che gli Uffici rispondenti sono stati l'83,8% e considerando che in ben oltre un quinto delle risposte non è stata rilevata la nazionalità.

Dalla distribuzione percentuale delle richieste secondo l'area geografica d'Italia (cfr. grafico sottostante), si rileva che il 70% delle minorenni straniere ha presentato richiesta in strutture sanitarie del Nord e che la presenza delle minorenni straniere diminuisce man mano che ci spostiamo lungo la Penisola.

Sebbene il dato relativo alla nazionalità non venga formalmente rilevato nella modulistica, durante la fase di inserimento dei dati, è stato riscontrato che una parte significativa (presumibilmente oltre il 30%) dei procedimenti penali ex artt. 17-18-19, risulta a carico di cittadini stranieri.

distribuzione % per area geografica delle minorenni secondo la nazionalità




Tabelle allegate

PAGINA BIANCA